



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà)

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



RELAZIONE

Contesto di riferimento

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di revisionare la legge regionale del 20 luglio 2007 n. 17 disciplinante gli interventi regionali a favore delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa inerente gli aiuti di Stato così come definita dalla Comunicazione della Commissione europea rubricata *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà* 2014/C 249/01.

È bene precisare che una revisione della normativa in materia di aiuti di Stato è da tempo al vaglio delle autorità comunitarie ed oggi con maggior attenzione a fronte delle evoluzioni che la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19 porterà all'intero mercato dell'Unione Europea. Proprio per far fronte alle incombenze della crisi economica, nel marzo 2020 è stato definito il c.d. *Temporary Framework* atto a disciplinare le categorie di aiuti ammissibili (previa notifica) finalizzati a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese colpite dagli effetti delle misure di contenimento al contagio da Covid-19.

Allo stesso modo, proprio in ragione della crisi economica incombente, la Commissione ha anche prorogato la validità di alcune norme della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020, apportandovi anche talune correzioni per renderne certa l'applicazione durante l'attuale situazione emergenziale (ref. Comunicazione 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020), ed in particolare sono stati prorogati fino al 2023:

- il regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014;
- il regolamento *de minimis* (piccoli importi);
- e gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (che interessa direttamente il presente testo di proposta di legge).

Ai sensi della normativa vigente, la presente proposta di legge dovrà essere notificata alle competenti autorità comunitarie per le dovute verifiche di conformità al quadro regolamentare degli aiuti di Stato e potrà essere soggetta a conseguenti richieste di modifica.

L'obiettivo proprio di questa proposta di legge è quello di avviare un dibattito aperto per la definizione di una normativa regionale rinnovata in materia di aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, sulla base di piani propriamente definiti stilati da professionisti accreditati in linea con le previsioni definite in ambito regolamentare.

È bene precisare che l'ottica delle modifiche proposte non contempla direttamente l'attuale fase di crisi economica, bensì il medio periodo ed in particolare le future fasi di rilancio della nostra economia nel corso delle quali potranno emergere situazioni di difficoltà meritevoli di sostegno all'evoluzione aziendale con l'obiettivo di non perdere capacità produttiva e occupazione nell'interesse della comunità valdostana.



Sintesi degli interventi

Nello specifico la proposta di modifica tende ad adeguare al mutato contesto economico e sociale la legge regionale del 2007 prevedendo tra l'altro al suo interno anche la tipologia degli aiuti temporanei per la ristrutturazione, con orizzonte temporale di 18 mesi, che nel testo vigente non era prevista.

Tra le novità apportate dalla presente proposta di legge vi è anche quella dell'individuazione puntuale dei soggetti riconosciuti ai fini della redazione dei piani funzionali all'ottenimento dell'aiuto ovvero quelle società o singoli professionisti, anche organizzati in forma associata, che risultano iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente. Tale aspetto è funzionale, tra l'altro, ad avvicinare la norma regionale al nuovo contesto normativo nazionale e comunitario di riferimento in materia di ristrutturazioni e/o salvataggi di imprese. Allo stesso modo sono state implementate le previsioni normative inerenti alle tipologie di aiuto già previste dalla vigente legge con particolare riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie.

Una ulteriore modifica apportata con questa proposta di legge è quella della previsione di contributi a fondo perso per la realizzazione dei piani di salvataggio o ristrutturazione.

La proposta di legge si compone di 16 articoli di modifica del vigente testo della l.r. 17/2007 ed uno relativo alle disposizioni finanziarie.

L'**articolo 1** sostituisce il titolo originale della legge regionale 17/2007 con quello di "Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

L'**articolo 2** aggiorna l'articolo 1 della l.r. 17/2007 agli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato vigenti.

L'**articolo 3** modifica il testo dell'articolo 2 della l.r. 17/2007 implementando le fattispecie ammesse agli aiuti inerenti le imprese agricole.

L'**articolo 4** aggiorna la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del quadro normativo comunitario vigente.

L'**articolo 5** prevede che i piani di salvataggio siano redatti da professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente, nonché aggiorna la data di pubblicazione degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato.

L'**articolo 6** introduce l'articolo 4bis recante "Aiuto temporaneo per la ristrutturazione" secondo le previsioni normative definite dagli orientamenti comunitari.

L'**articolo 7** aggiorna l'articolo 5 della l.r. 17/2007 recante "Aiuti per la ristrutturazione".

Gli **articoli 8, 9 e 10** disciplinano puntualmente gli strumenti di aiuto identificati rispettivamente in finanziamenti, garanzie e contributi introducendo tre nuovi articoli.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

L'**articolo 11** prevede l'abrogazione dell'articolo 7, superato dalle previsioni contenute nelle modifiche descritte al punto precedente.

L'**articolo 12** inserisce il nuovo articolo 9bis che disciplina le modalità di modifica ai piani di ristrutturazione.

Gli **articoli 13, 14, 15 e 16** modificano gli articoli 10, 15, 16 e 17 in termini di forma in virtù delle modifiche precedenti.

L'**articolo 17** reca la norma finanziaria che quantifica:

- in euro 800.000 lo stanziamento a decorrere dal 2021 a copertura degli interventi in materia di finanziamenti agevolati e garanzie definiti in legge e individua nelle risorse disponibili presenti all'interno del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2020 n. 5;
- in euro 100.000 lo stanziamento a decorrere dal presente anno a copertura degli interventi in materia di contributi a fondo perso definiti dall'articolo 9 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 001 (Industria e PMI e Artigianato).

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



TESTO DI LEGGE

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17)

1. Il titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà), è sostituito dal seguente: "Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:
 - “2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.”.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:
 - “1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:



- "1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:
- a) le società a responsabilità limitata qualora abbiano perso, nel corso degli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ovvero quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b) le società in cui almeno uno dei soci abbia la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - c) le società, in qualsiasi forma costituite, quando ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa per l'avvio nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza ovvero nel caso in cui negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile sia superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi (ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
 - d) le società che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione."

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

“3bis. I piani di cui al comma 3 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.”.

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI



2. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 17/2007, le parole: "1° ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2014".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/2007, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 4bis

(Aiuti temporanei per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che possono completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione.
2. Gli aiuti per la ristrutturazione devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.
3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione semplificato nel quale siano elencate le azioni che l'impresa è tenuta ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine.
4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'articolo 10, comma 3.
5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a diciotto mesi dall'erogazione, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.
6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia.



7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A..”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Aiuti per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e ristrutturare la propria attività aziendale, nonché di diversificare la propria offerta verso nuove attività al fine di ripristinare la redditività anche attraverso la riconversione delle attività non più redditizie così da tornare competitive sul mercato.
2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.
4. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.
5. Gli aiuti consistono in:
 - a) finanziamenti a tasso agevolato;
 - b) garanzie in favore del ceto bancario;
 - c) contributi a fondo perduto concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.
6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della



concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 17/2007, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

(Finanziamenti)

1. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono concessi per una durata massima di cinque anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.
2. Possono essere ammesse al finanziamento le iniziative dirette:
 - a) alla dotazione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa;
 - b) alla riorganizzazione del personale, quali forme di incentivazione all'esodo, aiuti al trasferimento o corsi di formazione e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione dei soggetti coinvolti in operazioni volte al contenimento del costo del lavoro;
 - c) all'acquisizione di consulenze;
 - d) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c).
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera b), potranno essere ammesse al finanziamento al netto di eventuali misure specifiche di sostegno di provenienza statale o comunitaria.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.”.



Art. 9

(Inserimento dell'articolo 5ter)

1. Dopo l'articolo 5bis della l.r. 17/2007, introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:

“Art. 5 ter
(Garanzie)

1. La garanzia di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), è concessa a favore dell'intermediario finanziario coinvolto per una durata massima di cinque anni e non può superare il 60 per cento dell'importo dell'intervento.
2. La garanzia può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 5.000.000.
3. La garanzia può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente, suoi soci e terzi garanti.
4. La garanzia si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione dei debitori principali.
5. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 15.”.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 5quater)

1. Dopo l'articolo 5ter della l.r. 17/2007, introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

“Art. 5 quater
(Contributi)

1. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), sono concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.



2. L'importo massimo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ammissibile per un importo minimo di euro 5.000 e un ammontare massimo pari ad euro 50.000.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.”.

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 17/2007 è abrogato.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 17/2007 è inserito il seguente:

“Art. 9bis

(Modifiche al piano di ristrutturazione)

- “1. In caso di necessità il piano di ristrutturazione può essere modificato sulla base della disposizione di cui alla sezione 7.2.2. della Comunicazione della Commissione in data 31 luglio 2014.”.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/2007, dopo le parole: “apposito piano” sono inserite le seguenti: “o di sua intercorsa modifica”.
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:
“2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione degli interventi di cui agli articoli 4, 4bis, 5 e 5ter.”.



Art. 14

(Modificazione all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2007, le parole: "e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio" sono soppresse.

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2007, le parole "per gli anni 2007 e per quelli successivi" sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2007, le parole: "articolo 5, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5bis".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2007 è abrogata.

Art. 16

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 17/2007, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4, 4bis e 5".

Art. 17

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 della presente legge è determinato in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2021.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse già giacenti e non utilizzate, pari a euro 800.000, del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità, istituito presso FINAOSTA S.p.A. per l'anno 2020, dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare mandato a FINAOSTA



S.p.A. di trasferire le risorse di cui al comma 2 dal fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2020 al fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2007.

4. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021.
5. L'onere di cui al comma 4 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 001 (Industria e PMI e Artigianato).
6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 001 (Industria e PMI e Artigianato).
7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it